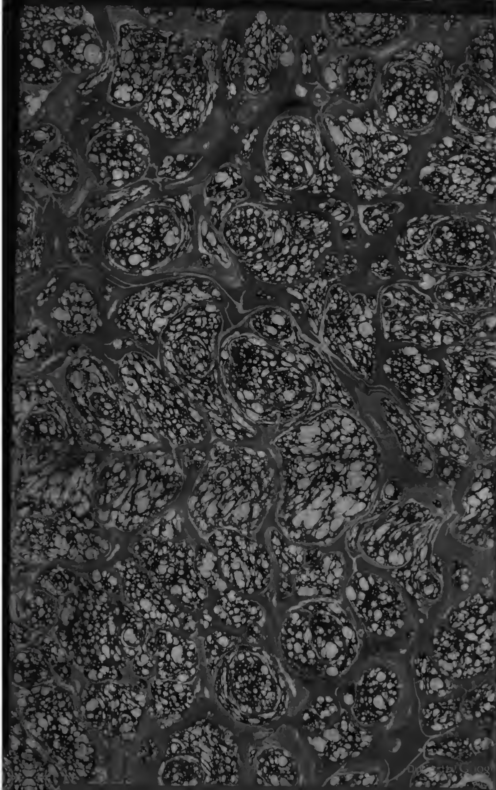
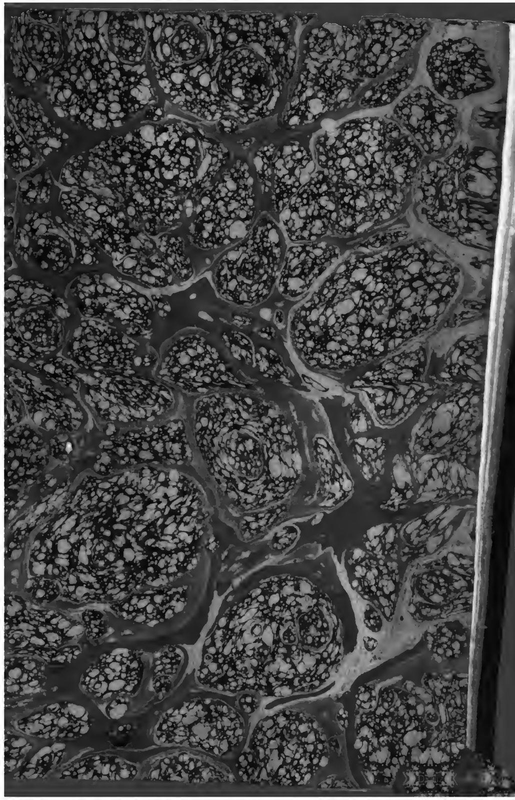
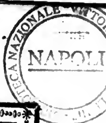
REGOLAMENTO

PER

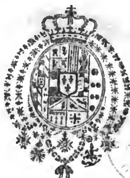
LA PAGGERIA REALE








# Regolamento
per
la Paggeria Reale.



Napoli
Dalla Stamperia Reale.
1822.

# REGOLAMENTO

PER

# LA PAGGERIA REALE.

---

## CAPITOLO I.

### *Disposizioni generali.*

Articolo primo. La Paggeria Reale sarà alla immediazione del Cavallerizzo Maggiore, sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, dal quale gli verranno comunicate le sovrane risoluzioni relative allo stabilimento.

Art. 2. Per la direzione, sorveglianza ed amministrazione della Real Paggeria vi saranno i seguent' individui:

Un Governatore,

Un Rettore ecclesiastico, o sia un sotto-governatore,

Un Direttore spirituale, e catechista,

Quattro ufiziali prefetti,

Un segretario.

Art. 3. Per la istruzione scientifica de' Paggi, vi saranno i seguenti professori e maestri:

Due professori di matematica, (*)

Un professore di letteratura italiana, e latina,

(*) Dei due professori di matematiche uno è addetto alla parte sublime, e l'altro alla elementare. A questo secondo è stato posteriormente aggiunto l'obbligo della lezione di logica, metafisica, e diritto naturale e delle genti. La lezione di fisica si deve dare al primo professore di matematiche incaricato della parte sublime.

Uno di storia e geografia,
Uno di lingua italiana, e latina,
Un maestro di lingua tedesca,
Uno di lingua inglese,
Uno di lingua francese,
Uno di leggere, carattere e cifre numeriche, (*)
Uno di disegno,
Uno di ballo,
Uno di scherma,
Uno degli ufiziali prefetti istruirà i Paggi nel maneggio delle armi.

Art. 4. Saranno destinati al servizio de' Paggi:
Un infermiere,
Un maestro di casa,
Un guardaroba,
Un cameriere, custode delle scuole e degli oggetti d' istruzione,
Tre altri camerieri,
Tre servitori,
Un guardaportone,
Un cuoco,
Un ripostiere,
Due facchini.
Tutti gl' indicati individui saranno nominati da Sua Maestà.

Art. 5. Un medico ed un chirurgo della Real Famiglia saranno addetti alla Real Paggeria. I tre servitori pe' Paggi, e 'l quarto pel Governatore, saranno inviati dalla Real Sala.

(*) Il maestro di leggere, scrivere, e cifre numeriche deve dare anche lezione di aritmetica pratica.

Art. 6. Il numero de' Paggi è fissato a ventiquattro, due de' quali saranno di valigia.

Art. 7. Il corso regolare degli studii de' Paggi sarà di anni dieci.

Art. 8. Questi studii verranno distinti in due classi, cioè fondamentali, e di ornamento; e quelli della prima classe, in principali, ed accessorii.

Art. 9. Dovranno considerarsi come studii principali della prima classe, il leggere, lo scrivere corretto, la lingua latina e l'italiana, le lettere umane, la filosofia, e le matematiche.

Art. 10. Saranno studii accessorii della stessa classe, l'aritmetica, la geografia, la cronologia, la storia antica, e moderna.

Art. 11. Apparterranno alla 2.ª classe, cioè agli studii di ornamento, la calligrafia, il disegno, le lingue francese, inglese, e tedesca, e le lezioni di ginnastica, come sono il ballo, la scherma, il maneggio delle armi, e l'esercizio di cavalcare.

Art. 12. Tutti gli studii, de' quali si è fatta parola ne' precedenti articoli, avranno luogo nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno scolastico. Nelle ore antimeridiane ciascun Paggio dovrà assistere a due lezioni consecutive, ciascuna delle quali potrà durare un'ora e mezza in circa, coll'ordine seguente. (*)

Nella prima ora verranno istruiti nel leggere e scrivere, nella gramatica latina ed italiana, nella

(*) L'orario della mattina de' giorni scolastici è stato modificato come segue: *Ore 9 3/4. Prime lezioni*, aritmetica pratica, geografia cronologia, e storia, matematiche e filosofia, 11 1/4. Intervallo d'un quarto d'ora pel passaggio da una nell'altra scuola. 11 1/2 *Seconde lezioni*, leggere e scrivere, gramatica latina italiana, ed umanità.

spiegazione de' classici, e nell' esercizio di comporre: nella filosofia, cioè nella logica e metafisica, nel dritto di natura e delle genti, nella fisica generale e sperimentale.

Nella seconda ora verranno istruiti nell' aritmetica pratica, nella geografia e cronologia, nella storia antica e moderna, e nella matematica, il cui corso durerà almeno anni quattro, cominciando dalla geometria piana e dall' aritmetica ragionata, e progredendo in tutte le parti di sì vasta scienza.

Art. 13. Gli studii di ornamento, come sono la calligrafia, il disegno, le lingue francese, inglese, e tedesca, avranno luogo nelle ore pomeridiane di tutt' i giorni scolastici, e dureranno un'ora e mezza, senza mai cumularsi.

A questi studii si accoppieranno soltanto le lezioni di ginnastica, cioè il ballo, la scherma, e'l maneggio delle armi, e l' esercizio di cavalcare. Un orario approvato da S. M., ed annesso al presente regolamento spiegherà con maggior dettaglio e precisione tutte le occupazioni giornaliere de' Paggi.

Art. 14. Negli ultimi due anni della loro istruzione verranno i Paggi istruiti in tutto ciò che teoricamente debbono sapere gli ufiziali di cavalleria, e di fanteria.

Art. 15. Appartenendo al Direttore spirituale d' istruire i Paggi nella storia sagra e nel catechismo di religione, queste lezioni avranno luogo

## VARIAZIONI

*All' articolo tredici.*

La cumulazione dello studio di due lingue straniere viventi fu permesso a quei Paggi soltanto, che trovavansi di già applicati a due di esse, e che in entrambe avevano mostrato lodevoli progressi.

Fu egualmente permesso, che i Paggi si applichino alla calligrafia, ed al disegno nel tempo stesso, che studiano una delle tre accennate lingue, non ostante che col regolamento si trovi disposto il contrario.

Per le ore vespertine de' giorni scolastici vi è stata la seguente modificazione.

*Mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e Febrajo.*

Ore 2. Lezioni di lingue francese, inglese, tedesca, calligrafia, e disegno.

Ore 4. Lezioni di ginnastica.

| | |
|---|---|
| Ballo..................... | ore 4 |
| Scherma.................. | » 4 3/4 |
| armi.......... | » 5 |

*Mesi di Marzo, Aprile, e Settembre.*

Ore 3 1/2. Lingue, calligrafia, e disegno.
5. Ginnastica.

*Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto.*

Ore 4. Lingue, calligrafia; e disegno.
5 1/2 ginnastica.

Lo studio camerale di sera fu trasportato alle ore otto nei giorni feriali di estate.

Non essendo sufficiente alla istruzione nel cavalcare l'esercizio della cavallerizza una sola volta la settimana, cioè ne' giorni feriali, com'era stabilito nell'orario, fu sovranamente ordinato, che i paggi destinati ad un tale esercizio si recassero al maneggio anche ne' giorni festivi, o che tutti gli altri, restando in Paggeria, potessero nella stessa ora ricevere le visite dei congiunti in primo grado canonico. A quale effetto fu ristretto ad un'ora il tempo assegnato per prepararsi a' SS. Sagramenti, e fu tolto ne' dì festivi il maneggio delle armi.

ne' giorni feriali ; riserbando pe' dì festivi di dar loro nella Cappella della Real Paggeria un' istruzione su' doveri del Cristiano, in corrispondenza de' Misteri che ci rammenta la Chiesa ne' diversi tempi dell' anno.

Art. 16. Vi saranno due esami nella Paggeria Reale, uno cioè alla fine di aprile, l' altro al termine dell' anno scolastico. Nel 1.° i Paggi daranno le pruove del loro profitto in iscritto. Il numero delle pruove è fissato ad una per ciascuna scuola, da eseguirsi da tutt' i Paggi, che compongono la classe. Il soggetto della pruova sarà fissato dal proprio professore d' accordo col Governatore, e col Rettore.

Questo esperimento sarà eseguito da' Paggi classe per classe nelle scuole medesime in presenza del Governatore, del Rettore, e del rispettivo professore, il quale esaminerà le carte scritte, e sulle medesime noterà il suo giudizio con una delle seguenti caratteristiche: *Ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*.

Indi riunite tutte, verranno discusse dalla Commessione di esame, la quale verrà preseduta dal Governatore, o in sua assenza dal Rettore, e composta da tutt' i professori della Real Paggeria; ed a ciascuna si noterà il giudizio individuale degli esaminatori, e contrassegnate col proprio nome si conserveranno, per tenersene conto nell' assegna-

zione de' premii, de' quali in seguito sarà fatta parola.

Art. 17. Quindici giorni prima del termine dell' anno scolastico si terrà l' altro esame in presenza della stessa Commessione di esame la quale dovrà essere immancabilmente preseduta dal Cavallerizzo Maggiore, ed a cui oltre a' soliti individui, che la compongono, verranno aggiunti due professori delle scuole militari come esaminatori, e che verranno scelti dallo stesso Cavallerizzo Maggiore. Potranno intervenirvi ancora i congionti de' Paggi, e que' personaggi distinti, ed uomini di lettere, che crederà l' anzidetto Cavallerizzo Maggiore d' invitare, per incoraggiare, e promuovere l' emulazione ne' Paggi.

Il più giovine de' professori stenderà il processo verbale per ciascuna classe, designando le materie, nelle quali si sarà fatto versare l' esame, i nomi de' Paggi esaminati, e 'l giudizio, che ne hanno dato gli esaminatori. Questo giudizio servirà di base per lo passaggio de' Paggi da una classe all' altra al cominciamento del novello anno scolastico.

Art. 18. I processi verbali, de' quali si è fatta parola nell' articolo precedente, verranno segnati da tutti gli esaminatori, e trasmessi per mezzo del Cavallerizzo Maggiore al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, per essere rassegnati a Sua Maestà.

Art. 19. Nel locale degli esami i Paggi si pre-

senteranno in uniforme, e nel tempo, in cui quelli si eseguiranno, essi mostreranno la più grande decenza e compostezza, ed osserveranno esatto silenzio.

Art. 20. Qualora un Paggio per due anni consecutivi non abbia fatto alcun profitto, e dalla Commessione di esame sarà giudicato insuscettibile di apprendere, o per difetti organici, o per poca volontà, il Cavallerizzo Maggiore ne farà rapporto a S. M. per mezzo del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, per attendere le sovrane risoluzioni.

Art. 21. Coloro che dovranno passare a Paggi di valigia, saranno esaminati sul cavalcare da persone, che destinerà il Cavallerizzo Maggiore; e qualora in seguito dell'esame verranno giudicati idonei per questa nuova destinazione, ne sarà fatto rapporto a S. M. per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato di Casa Reale per le sovrane risoluzioni.

Art. 22. Debbono esser considerati come premii al merito gli ascensi, a' quali potranno aspirare i Paggi allorchè usciranno dalla Paggeria, passando a servire nel ramo militare in qualità di ufiziali.

Quindi allorchè i Paggi avranno terminato il corso de' loro studii, ed avranno compita l'età di anni 18, verranno nuovamente esaminati; e qualora l'esame riesca loro favorevole, ed abbiano i medesimi dato costanti pruove di morale e di buona condotta nel corso della loro educazione, ne

sarà fatto a S. M. rapporto dal Cavallerizzo Maggiore per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato di Casa Reale. In vista di questo rapporto S. M. si ha riserbato di promuovere detti Paggi o alle piazze di primi Tenenti ne' reggimenti di cavalleria, o di Capitani di fanteria, o di sotto-Tenenti della Guardia Reale, e de' corpi facoltativi, o pure a Cavallerizzi di campo, essendovi vacanza.

Art. 23. Trovandosi destinati per uso de' Paggi i primi due palchi a 4.ª fila nel Real Teatro di S. Carlo, sarà soltanto permesso di andarvi ne' giorni di gala, e nelle Domeniche di Carnevale, a coloro, che negli esami abbiano mostrato profitto e buona condotta; e saranno considerati anche come premii al merito.

Art. 24. Potranno inoltre ottenere i Paggi a titolo di premio, de' libri, carte geografiche, o altri oggetti di studio, o la distinzione di essere ammessi a desinare col Governatore.

La distribuzione di tutt' i premii sarà eseguita dal Cavallerizzo Maggiore nella forma la più sollenne, in presenza di tutt' i Paggi, onde possa in tal modo eccitarsi tra' medesimi una lodevole emulazione.

Art. 25. I Paggi tanto di valigia, che di torce avranno un uniforme di gala simile a quello esistente, con tutt' i finimenti corrispondenti.

Art. 26. Avranno un uniforme, del quale saran-

no uso pel servizio giornaliero di Palazzo, e per le passeggiate, di color blù, pistagna e paramani di velluto cremisi, fodera di saja in seta cremisi, ed il bottone dorato col giglio Borbonico. Porteranno sulla spalla sinistra una nocca di gallone a lama d'oro colle calate compagne.

Art. 27. I Paggi di valigia porteranno nella state i calzabrachi di langhina, ed il gilè di basin bianco; e nell' inverno i calzabrachi saranno di maglione bianco, ed i gilè bianchi di trapunto.

Art. 28. I Paggi di torce nella state porteranno i calzoni di lanchina bianca, col gilè compagno; e nell' inverno il calzone di casimiro bianco, ed il giamberghino compagno, e l' uno e l' altro avranno il bottone dorato col giglio.

Art. 29. I Paggi faranno sempre uso del cappello appuntato, con ciappa d' oro e coccarda rossa, e della spada simile al modello da S. M. approvato.

Art. 30. Avranno una mezza giamberga ed un pantalone blù per la cavallerizza; e 'l bottone similmente dorato col giglio.

Art. 31. I Paggi di valigia avranno ciascuno un cappotto di color blù, con maniche.

Art. 32. Avranno inoltre il seguente equipaggio, cioè:

Camice di giorno numero dodici,
Camice di notte sei,
Fazzoletti dodici,

Lenzuoli sei,
Fodere di guanciale sei,
Asciugamani sei,
Calzette bianche per casa paja dieci,
Calzette bianche di seta paja otto,
Gilè di basin bianco quattro,
Cravatte di battista due,
Cravatte di seta nera tre,
Stivali per ogni Paggio di valigia pel maneggio pajo uno,
Stivali all' ussera paja due,
Scarpe per casa paja due,
Scarpe per fibbie paja due,
Fibbie di argento pajo uno,
Fibbie dorate pajo uno,
Una posata d' argento,
Una giacca blù pel maneggio,
Un pantalone idem,
Una giacca blù di panno d' arpino per casa,
Un pantalone compagno,
Due giacche di lanchina per la state,
Due pantaloni idem,
Ciascun Paggio troverà questo equipaggio in Paggeria allorchè sarà ricevuto.

Art. 33. I fondi da S. M. destinati, pel mantenimento della Paggeria Reale consistono in ducati 24000, pagabili dalla Tesoreria della Real Casa per dodicesimi, con un mese anticipato. Questi fondi

verranno depositati in banco in una Madrefede colla intestazione, *Real Paggeria.*

Art. 34. Per tutti gli oggetti relativi all' amministrazione dello stabilimento, vi sarà un Consiglio di Amministrazione composto dal Governatore che ne sarà Presidente, dal Rettore che ne sarà Vice-Presidente, da due degli ufiziali prefetti, dal 1.° professore di matematica, e dal segretario che farà le funzioni di quartier mastro.

Art. 35. Il Consiglio si riunirà una volta la settimana, ed anche più spesso, se le circostanze lo esigeranno. Per deliberare conviene, che sieno presenti almeno quattro individui. In caso di parità sarà preponderante il voto di chi presiede.

Art. 36. La scrittura della contabilità sarà tenuta nello stesso modo prescritto per tutte le Amministrazioni della Real Casa.

Art. 37. Le spese verranno distinte in ordinarie estraordinarie. Il pagamento delle spese ordinarie solamente potrà esser disposto dal Cavallerizzo Maggiore, ed eseguito dal Consiglio con partite di banco. Non potendosi eseguire spese straordinarie senza la precedente Sovrana autorizzazione, il Consiglio ne farà nelle occorenze conoscere la necessità al Cavallerizzo Maggiore, indicando la somma, che approssimativamente potrà occorrervi. Lo stesso ne farà rapporto a S. M. per mezzo del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, e dopo cho ne avrà ottenuta

l' approvazione, ne disporrà l' adempimento. Eseguite poi tali spese, ne sarà trasmesso il conto documentato, e quando sul medesimo non vi saranno osservazioni a fare dal Vedore delle Reali Cavallerizze, che a norma dello Statuto organico della Casa Reale è il fiscale della Real Paggeria, il Cavallerizzo Maggiore implorerà l' approvazione Sovrana pel pagamento.

Art. 38. Per le spese di vittitazione, e di partito, e per le altre, che giornalmente occorrono, si osserverà ciò che fu in proposito da S. M. risoluto con Reale rescritto de' 15 febbrajo 1822.

Art. 39. Al termine di ogni mese sarà rimesso al Cavallerizzo Maggiore il conto delle spese eseguite nel corso del mese istesso, soscritto da tutt' i membri del Consiglio di Amministrazione, o almeno da quattro di essi, ed al termine dell' anno verrà rimesso eziandio il bilancio generale degl' introiti e degli esiti, con tutte quelle osservazioni che il Consiglio crederà necessarie.

Art. 40. Tanto de' conti mensuali che del bilancio annuale, dopo l' esame del Vedore delle Reali Cavallerizze, ne sarà rassegnato alla Maestà del Re per mezzo della Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale il risultamento.

Art. 41. I soldi degl' impiegati della Real Paggeria sono fissati nel seguente modo, cioè:

Al Governatore mensuali ducati cento,

Al Rettore sotto-governatore ducati cinquanta,

Al Direttore spirituale e catechista ducati ventiquattro,

A ciascuno de' quattro ufiziali prefetti ducati ventiquattro,

Al segretario ducati quaranta.

*Professori.*

Al primo professore di matematica ducati trenta,

Al secondo professore di matematica ducati venticinque,

Al professore di lettaratura italiana e latina ducati venticinque,

Al professore di storia e geografia ducati ventiquattro,

Al professore di lingua italiana e latina ducati venti.

*Maestri.*

Al maestro di lingua tedesca ducati venti,

Al maestro di lingua inglese ducati venti,

Al maestro di lingua francese ducati venti,

Al maestro di leggere, carattere, e cifre numeriche ducati dodici,

Al maestro di disegno ducati ventiquattro,

Al maestro di ballo ducati diciotto,

Al maestro di scherma ducati quindici.

*Domestici.*

All' infermiere ducati quindici,
Al maestro di casa ducati ventiquattro,
Al guardaroba ducati venti,
Al cameriere custode delle scuole e degli oggetti d' istruzione ducati diciotto,
A ciascuno degli altri tre camerieri ducati diciotto,
Al guardaportone colla real livrea ducati diciotto,
Al cuoco e suo ajutante ducati venti,
Al ripostiere ed ajutante ducati quindici,
A ciascuno de' due facchini ducati nove.

Art. 42. Pel trattamento di tavola del Governatore, del Rettore, del Direttore spirituale, degli ufiziali prefetti, e de' Paggi, è fissata la somma di ducati quindici al mese per ciascuno, comprese le spese di cucina, di riposto, pane e vino.

Art. 43. La tabella di vittitazione è stata da S. M. stabilita nel seguente modo, cioè:

*Per merenda.*

Pane e frutti, o latte e caffè.

*Per pranzo.*

Tre piatti caldi e frutti, e nelle gale e feste principali quattro.

*Per cena.*

Un piatto caldo, insalata, e frutti.

Art. 44. Per le spese di scrittojo sono accordati ducati dodici al mese al Governatore.

Art. 45. Sono inoltre accordati ducati due al mese a' Paggi di valigia, e carlini dodici a' Paggi di torce, per le piccole spese.

Ben vero non sarà mai permesso a' medesimi di tener denaro presso di loro, dovendo le indicate somme serbarsi dal Rettore e somministrarsi a' medesimi volta per volta, e giusta il bisogno.

Art. 46. Il Governatore, il Rettore Vice-Governatore, il Direttore spirituale, gli uficiali prefetti, e 'l segretario dimoreranno nella Paggeria.

In fuori del Governatore e del Rettore Vice-Governatore, che potranno desinare ne' loro appartamenti, tutti gli altri dovranno desinare co' Paggi.

Art. 47. La distribuzione delle abitazioni in Paggeria sarà fatta dal Cavallerizzo Maggiore sentito il Governatore.

Art. 48. Non sarà mai permesso alle donne, per qualsivoglia motivo, di dimorare nella Paggeria Reale.

Art. 49. Non potrà mai la Paggeria Reale esser lasciata contemporaneamente dal Governatore e dal Rettore.

Art. 50. Vi sarà nella Paggeria Reale una infermeria, ove passeranno a curarsi i Paggi infermi.

Nel solo caso di grave malattia, o di malattia cronica sarà permesso a' loro congionti di chiedere che la cura si esegua nel seno delle proprie famiglie; ed in questo caso il Cavallerizzo Maggiore ne farà rapporto al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, per l'approvazione Sovrana.

Art. 51. Vi sarà un deposito di macchine, ed una biblioteca, e per dote di questo stabilimento è fissata l'annua somma di ducati cento.

Il Consiglio di Amministrazione, sentit' i professori rispettivi, proporrà al Cavallerizzo Maggiore gli oggetti ed i libri da acquistarsi, ed egli ne implorerà per mezzo del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale la Sovrana approvazione.

## CAPITOLO II.

### *Del Governatore, e del Rettore o Vice-Governatore.*

Art. 52. Il Governatore è il capo dello stabilimento. Il Rettore, o Vice-Governatore sarà associato al medesimo non solo per farne le veci in caso di qualunque impedimento, ma eziandio per essergli

di ajuto nell' interno regolamento, e nella vigilanza, tanto sui Paggi, quanto sopra tutte le persone addette alla Real Paggeria. E perciò dovranno ambedue considerarsi come una sola prima autorità locale. Quindi è che tutti gli ordini generali per l' interno regolamento si daranno dal Governatore di concerto col Rettore, come nell' intimare gli esami, nel dare le provvidenze generali per corregere, e prevenire qualche abuso; e nel prescrivere la norma particolare per l' esecuzione de' presenti regolamenti. E per tali, e simili oggetti terrà la corrispondenza col Cavallerizzo Maggiore.

Art. 53. Inoltre sarà cura sua d' inviare ogni mese a detto Cavallerizzo Maggiore lo stato d' insegnamento coll' indicazione della diligenza de' professori, e de' maestri, e lo stato del personale de' Paggi, e de' subalterni; ed esporrà nel suo rapporto, se vi sieno abusi da corrigersi, proponendo i mezzi, che avrà concertati col Rettore.

Art. 54. Ne' casi particolari poi ciascuno di essi indipendentemente darà quelle provvidenze, e que' castighi, che stimerà opportuni per corregere quelle mancanze, che egli avrà avvertite, o sul fatto avrà colte, riserbandosi a conferir tra loro per le provvidenze ulteriori, che stimeranno necessarie. Nel solo caso di disparere sarà autorizzato il Rettore di farne direttamente rapporto al Cavallerizzo Maggiore.

Art. 55. Il Governatore vestirà l' uniforme color

blù, con pistagna e paramani scarlatto, e con fodera dello stesso colore, e col bottone dorato in cui vi sia il giglio.

## CAPITOLO III.

### *Del Direttore di morale.*

Art. 56. Il Direttore di morale della Real Paggeria sarà incaricato dello spirituale de' Paggi.

Art. 57. Celebrerà in tutt' i giorni la Messa nell' ora prescritta nell' orario, assisterà alle preghiere, istruirà i Paggi nel Catechismo e nella Storia Sagra, secondo le loro rispettive classi.

Art. 58. Farà preventivamente conoscere al Rettore i giorni di vigilia, e baderà alla esatta osservanza di ciò che la Chiesa prescrive in detti giorni.

Art. 59. Assisterà a' Paggi ne' giorni destinati pel Sagramento della penitenza, ed egli stesso somministrerà loro quello dell' Eucaristia.

Art. 60. Per gli esercizii Spirituali da farsi una volta l'anno, indicherà al Rettore qualche probo e dotto Missionario, e proporrà un orario particolare pe' giorni in cui dureranno gli esercizii.

Art 61. Invigilerà che gl' individui addetti al servizio de' Paggi adempiano i doveri del Cristiano, e serbino un regolare contegno, ondè in tutte le loro azioni sieno di buon esempio a' Paggi.

Art. 62. Il più spesso che sarà possibile intratterrà i Paggi con discorsi morali, e farà loro conoscere quanto la nostra Santa Religione prescrive.

Art. 63. È principal dovere del Direttore di morale il far conoscere al Rettore ed al Governatore tutt' i disordini e gli abusi, che vengano a sua conoscenza per correggergli, e tutt' i miglioramenti che possano farsi nella sfera delle sue attribuzioni.

Art. 64. La benedizione della mensa, e 'l rendimento di grazie dopo il desinare de' Paggi, appartiene al Direttore di morale.

Art. 65. Finalmente tanto il Governatore, che il Rettore faranno a lui conoscere tutte le particolarità, che potranno meritare la sua attenzione; onde la Paggeria progredisca regolarmente, e sia un esempio di pietà cristiana agli altri stabilimenti.

## CAPITOLO IV.

### *De' Paggi.*

Art. 66. Potranno esser nominati Paggi di S. M. tutti coloro, che godono nobiltà generosa tanto nella Capitale che nelle provincie, e coloro i cui genitori abbian servito o stian servendo nel Reale esercito da Colonnello inclusive in sopra.

Dovranno inoltre saper leggere, e scrivere correttamente, e conoscere i principii della gramatica

latina ed italiana; ed avere l' età non meno di otto, non più di dodici anni, ed in fine dovranno avere una buona figura. I Paggi non potranno rimanere in Paggeria oltre gli anni diciotto.

Art. 67. Le domande per l' ammissione de' Paggi saranno dirette a S. M. per mezzo della Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale accompagnate dall' estratto di nascita, e dagli altri documenti che facciano tra l' altro conoscere i requisiti prescritti nell' articolo precedente.

Queste domande saranno trasmesse al Cavallerizzo Maggiore, il quale prenderà i necessarii schiarimenti sulla validità di tali requisiti e sulla morale degli aspiranti; disporrà che i medesimi sieno esaminati da una Commessione composta dal Governatore, dal Rettore, dal professore di matematica, e dal professore di letteratura, per conoscere il grado d' istruzione prescritto nell' articolo precedente, e quindi ne rassegnerà a S. M. per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato di Casa Reale il risultamento per le sovrane risoluzioni.

Art. 68. I Paggi saranno divisi in due sezioni, secondo che richiede la loro età.

Art. 69. L' educazione de' Paggi sarà tutta militare: saranno puniti nelle loro mancanze militarmente, ed accostumati alla più perfetta subordinazione.

Art. 70. Sarà espressamente ed in modo positivo

vietato a' Paggi nel corso della loro dimora in Paggeria di ottener licenze per andare nelle proprie case.

L' esperienza avendo fatto conoscere la gravezza de' disordini, cui ha dato luogo il sistema di accordar simili licenze, esige imperiosamente la misura di vietarsi a chiunque, e per qualsivoglia motivo, niuno eccettuato.

Art. 71. La Santa nostra Religione essendo il prim'oggetto dell' educazione morale de' Paggi, avranno a cuore i superiori d' ispirar loro il rispetto, e la stretta osservanza delle sue leggi.

Quindi tutte le pratiche religiose saranno eseguite da' Paggi col massimo raccoglimento, ed i più esatti ed esemplari nell' adempimento delle medesime saranno riguardati con occhi di predilezione.

Art. 72. I Paggi avranno il più grande rispetto non solo pe' loro superiori, ma eziandio pe' professori e pe' maestri.

Art. 73. Ogni superiore potrà loro imporre quel gastigo, che crederà proporzionato alla mancanza, che avranno commessa, e nel modo che in seguito verrà determinato. I professori per le mancanze commesse, duranti le lezioni, potranno eziandio imporre de' gastighi, informandone bensì l' ufiziale prefetto di servizio per la esecuzione.

Art. 74. I Paggi riceveranno il gastigo con sommissione, e dovranno immediatamente dopo ringra-

ziare quel superiore, che lo avrà pronunziato. In caso di contravvenzione subiranno doppio gastigo.

Art. 75. Qualora un Paggio credesse di essere stato punito senza giusto motivo, non potrà reclamarne al Rettore o al Governatore, se non dopo trascorse le ore 24, e precedente permesso del superiore medesimo, che glielo avrà imposto.

Art. 76. Gli ufiziali prefetti, ed i professori non potranno far durare un gastigo dato ad un Paggio oltre le 24 ore. Stimando di non essere sufficiente, dovranno darne parte al Governatore ed al Rettore, a' quali soltanto apparterrà di determinare i gastighi di una durata maggiore.

Art. 77. I Paggi potranno nelle ore di ricreazione richiedere di parlare al Governatore, al Rettore, o pur al Direttore di morale; dovranno bensì ottenerne prima il permesso dall' ufiziale prefetto di guardia.

Art. 78. I Paggi riconosceranno per loro primo superiore spirituale il Direttore di morale, e quindi tutti coloro, che trovansi destinati per le pratiche religiose.

Art. 79. I Paggi avranno fra loro reciprocamente il maggior possibile riguardo. Non dovranno perciò usare motti indecenti o ingiuriosi verso di alcuno; nè potranno fare scherzi di mano od esercizii che sieno pericolosi nella persona propria o altrui. Ogni offesa portata a danno di qualcheduno per qualunque causa sarà punita rigorosamente.

Art. 80. I giuochi di carte e di azzardo sono sempre proibiti, e soltanto permessi i giuochi di scacchi o altri giuochi innocenti, quando si facciano senza denaro, previo sempre il permesso del prefetto.

Art. 81. Sono anche permessi gli esercizii di ginnastica, cosicchè non sarà vietato a' Paggi di tenere volantini, palle, e cose simili.

Art. 82. I Paggi non potranno conservar denaro, anche in piccola quantità. Essi dovranno depositarlo presso il Rettore che ne regolerà l' uso.

Art. 83. Siccome il vestiario de' Paggi è uniforme, così tutti avranno anche uniformemente tagliat' i capelli.

Art. 84. Essendo destinat' i Paggi all' immediato servizio delle persone Reali, dovranno serbare la massima decenza nel portamento; saranno perciò esercitati nel ballo e nel maneggio delle armi. Il Governatore, il Rettore, e gli ufiziali prefetti dovranno particolarmente invigilarvi, e riguardare come oggetto di premio per un Paggio, allorchè si distinguerà tra gli altri anche in questo ramo.

Art. 85. I Paggi di valigia, per istruirsi nell' amministrazione de' corpi dell' esercito, potranno qualche volta, e senza che sieno distratti dalle loro giornaliere occupazioni, assistere presso il Consiglio di Amministrazione della Paggeria.

Art. 86. È vietato a' Paggi di trattare con con-

fidenza le persone di servizio del Real Palazzo. Dovranno essi avere colà quel contegno, che la loro condizione esige, e mancando in ciò saranno puniti.

Art. 87. Il servizio de' Paggi nel Real Palazzo sarà eseguito secondo che prescrive l' etichetta della Real Corte, a disposizione del Cavallerizzo Maggiore.

Art. 88. Eseguiranno ciecamente gli ordini che verranno loro dati da' cavallerizzi di Campo, riguardant' il servizio della Real Corte; dovendo dipendere da' medesimi, ed avere per essi gli stessi riguardi che hanno co' superiori della Paggeria.

Art. 89. I Paggi saranno sempre accompagnati a Palazzo da un ufiziale prefetto, e da un servitore, i quali resteranno di permanenza fino a che durerà il loro servizio.

Art. 90. Allorchè sarà chiamato un Paggio di valigia, sarà inviato un cavallo col palafreniere a prenderlo, e lo stesso si praticherà per ricondurlo in Paggeria terminato il servizio.

Art. 91. Una volta la settimana saranno inviate dalla Real Cavallerizza le carrozze colle mule, per condurre i Paggi alla passeggiata, la quale però non dovrà mai aver luogo in Città, ma fuori le porte verso la campagna, ed esclusa la strada e riviera di Chiaja. Lo stesso si praticherà sempre che saranno di servizio al Real Palazzo, o pure anderanno al Teatro.

Art. 92. Allorchè i Paggi vedranno il Segretario

di Stato Ministro di Casa Reale, il Cavallerizzo Maggiore, o gli altri capi della Real Corte, sarà loro dovere di salutargli. Lo stesso praticheranno col Governatore, col Rettore, e cogli altri superiori della Paggeria. Saranno in fine urbani con tutte le altre persone colle quali hanno relazione.

Art. 93. Della esatta osservanza delle disposizioni contenute ne' due precedenti articoli resteranno in particolar modo incaricati gli ufiziali prefetti sotto la più stretta loro risponsabilità.

Art. 94. Similmente i Paggi non daranno mai confidenza alle persone di servizio della Paggeria, e si guarderanno di maltrattarle. Non potranno senza il permesso dell' ufiziale prefetto di guardia servirsi di loro per inviar lettere nelle proprie case, ed in niun caso potranno farsi da' medesimi comprare generi di vitto di qualunque natura sieno.

Art. 95. I Paggi avranno la maggior possibile cura di comparire decentemente, e con tutta proprietà tanto in Paggeria, che fuori.

Art. 96. Le sezioni, nelle quali son divisi i Paggi, non potranno mai riunirsi; nè i Paggi della 1.ª potranno avere corrispondenza con quelli della 2.ª nelle ore di ricreazione, o di studio privato. La prima sala sarà il limite della separazione.

Art. 97. Tosto che i Paggi saran passati nelle scuole, e che i dormitori saranno chiusi, non sarà permesso a' Paggi di rientrarvi, meno che nelle

ore, nelle quali dovranno vestirsi per andare nel Real Palazzo.

Art. 98. Non sarà mai permesso a' Paggi sotto qualsivoglia pretesto di entrare nel Guardaroba, nè di fermarsi nel primo atrio delle scale. L'ufiziale prefetto di guardia sarà risponsabile della esecuzione de' due precedenti articoli

Art. 99. È vietato a' Paggi di parlare colle persone, che vengono dalle loro case, senza il permesso dell'ufiziale prefetto di guardia. È del pari vietato di parlare con donne, tranne soltanto la madre, e le sorelle. Quindi sarà impedito l'ingresso alle donne, ancorchè fossero congionte de' Paggi, dal 2.° grado inclusive in poi, e molto più lo sarà impedito alle estranee, ed alle donne di servizio.

Art. 100. Sarà permesso a' Paggi di vedere i loro parenti ne' giorni ed ore determinate nell'orario, e nel sito all' uopo destinato.

Art. 101. Allorchè un Paggio otterrà la distinzione di desinare col Governatore, vi si recherà coll' uniforme di casa.

Art. 102. I Paggi serberanno in tavola nobile contegno, e quella decenza, che fa conoscere la loro buona educazione. Gli ufiziali prefetti di guardia v' invigileranno, ed avranno cura di far eseguire quanto è prescritto in questo articolo, particolarmente dagli alunni di recente venuti in Paggeria.

Art. 103. In ogni caso, che un Paggio abbia motivo di querelarsi a tavola, o di una, o di tutte le vivande in generale, non potrà farlo ad alta voce, ma dovrà dirigersi all' ufiziale prefetto di guardia, facendogli not' i suoi reclami. Qualora si serva di altri mezzi ne sarà punito, facendosi subito alzare da tavola.

Art. 104. Sebbene i Paggi abbiano nelle rispettive sezioni un cameriere ed un servitore addetto, sono obbligati nondimeno di aver cura del loro equipaggio dall' età di anni quattordici in sopra; e dovranno farlo anche prima, quando il Governatore, o il Rettore gli giudicassero capaci: e sarà obbligo de' medesimi di qualunque età di far la nota della biancheria sporca, che si consegna in ciascuna settimana al guardaroba, e di esser presenti, allorchè si riceve la pulita.

Art. 105. Nel caso di dispersione di qualche oggetto, che fa parte del corredo di un Paggio, sarà egli tenuto a pagarne l' importo, o sulla sua gratificazione, o con una ritenuta sul suo pranzo, quante volte si riconosca, che sia avvenuta per sua trascuraggine.

La stessa disposizione è applicabile per qualunque guasto o rottura, che si commetta da' Paggi, i quali dovranno risarcirlo, o pagarlo nello stesso modo.

Quindi alla fine di ciascun mese il Consiglio

di Amministrazione, esaminate le note del maestro di casa, del guardaroba, e del custode delle scuole, pronunzierà e farà eseguire le corrispondenti ritenute.

Art. 106. De' premii e de' gastighi che avranno meritato i Paggi, sarà tenuto presso del Rettore un registro, per averne sempre memoria, e per consultarsi nelle occasioni.

Art. 107. Allorchè entrerà nelle sezioni il Cavallerizzo Maggiore, il Governatore, il Rettore, e 'l Direttore spirituale, i Paggi si alzeranno, e resteranno in piedi, fino a che non avranno ottenuto il permesso di sedersi. Entrando uno de' professori, o degli ufiziali prefetti, si alzeranno, e sederanno subito, dopo che questo siasi seduto.

Durante il definare si alzeranno soltanto per le persone Reali, e pel Cavallerizzo Maggiore. Per tutti gli altri superiori ne faranno soltanto il segno.

## CAPITOLO V.

### *Degli ufiziali prefetti.*

Art. 108. Essendo indispensabile, che i Paggi sieno sempre di notte e di giorno vigilati dagli ufiziali prefetti; costoro presteranno il loro servizio nel seguente modo.

Essendo detti ufiziali al numero di quattro,

due di essi saranno di guardia stretta in ciascun giorno di ore 24, per assistere alle due sezioni: il terzo sarà di ritieno per ritrovarsi nelle ore che dovrà accompagnare i Paggi al Real Palazzo: il quarto sarà franco, eccetto il caso che debba supplire la mancanza di uno de' prefetti di guardia stretta infermo, o legittimamente impedito. A tale oggetto si divideranno i quattro prefetti in due coppie, le quali alternativamente prenderanno la guardia stretta; e i due, che smonteranno dalla guardia stretta, parimente alterneranno fra loro, cioè uno sarà franco, e l'altro di ritieno, e poi viceversa.

Art. 109. Gli ufiziali di guardia stretta saranno risponsabili dell' esattezza e regolarità di tutto il servizio della Paggeria.

Art. 110. Sarà cura di detti ufiziali di guardia, ciascuno nella propria sezione, di far levare i Paggi all' ora desiguata nell' orario, di assistere alla pulizia del loro corpo, e passare una rivista sulle loro persone prima di condurgli allo studio, e quando escono per andare a Palazzo o alla passeggiata.

Art. 111. Gli ufiziali di guardia stretta assisteranno insiem co' Paggi alle preghiere, alla Messa, ed alle lezioni, senza poterli mai per qualunque pretesto abbandonare.

Art. 112. Gli stessi ufiziali, ciascuno nella pro-

pria sezione, accompagneranno i Paggi tutte le volte che usciranno in carrozza.

Art. 113. Assisteranno parimente nelle rispettive sezioni alle lezioni di cavalcare, e non si allontaneranno mai dal luogo a ciò destinato per qualsivoglia ragione.

Art. 114. Baderanno particolarmente gli ufiziali, che in tutte le operazioni de' Paggi vi sia quello spirito di buon ordine che è essenzialmente necessario per un'accurata educazione.

Quindi avranno cura, sotto la loro responsabilità, che i Paggi andando alla preghiera, alle lezioni, ed alla mensa, vadano ordinatamente due a due.

Art. 115. Nelle passeggiate, nell'andare al Real Palazzo, o alla cavallerizza, sebbene non dovranno serbare alcun ordine di marcia, pure cammineranno due a due, o tre a tre in ordine regolare.

Art. 116. È obbligo preciso degli ufiziali di passar la rivista del corredo de' Paggi, e de' loro libri in ciascuna settimana, e nel modo, che sarà prescritto dal Governatore.

Art. 117. Gli ufiziali prefetti essendo incaricati di educare i Paggi, e di formare il loro cuore, metteranno il più vivo interesse per avvezzargli di buon'ora all'esercizio di quelle virtù, che debbono praticare per ragione della loro condizione e della

carriera intrapresa. Quindi dovranno presentar loro nella propria condotta i modelli di moderazione, di saviezza, e di educazione. Cercheranno di parlar loro il più spesso, che sia possibile de' doveri verso Iddio, verso di S. M. il Re, cui dovranno serbare costante e particolare attaccamento ed ubbidienza, verso di loro stessi, e verso i loro simili.

Art. 118. Oltre a ciò serberanno co' Paggi quel contegno, che corrisponde al loro grado, e gli tratteranno con dolcezza; ma mostreranno loro tutta la severità, quando i loro portamenti lo esigessero.

Art. 119. Considerandosi gli ufiziali prefetti, come superiori de' Paggi, potranno in ogni caso di loro mancanze, ed in proporzione delle rispettive età, prescrivere le seguenti punizioni.

I Paggi della 1.ª sezione potranno esser puniti:

1.° coll' arresto in camerino, nel qual caso sarà loro tolta una parte del pranzo a giudizio del Rettore:

2.° coll' arresto in Paggeria:

3.° col proibir loro o di prestar servizio presso S. M., o di andare alla Cavallerizza.

I Paggi della seconda sezione potranno esser puniti:

1.° coll' arresto in camerino:

2.° coll' arresto in Paggeria:

3.° col vietar loro di andare alla Cavallerizza:

4.° col silenzio nelle ore di ricreazione:

5.° colla deduzione di uno, o più piatti dal loro pranzo.

Art. 120. La durata di queste punizioni non potrà eccedere le ore 24. Ciascun ufiziale avrà dritto di pronunziarle, e farle eseguire senza intelligenza del Governatore o del Rettore; ma ne dovrà dar parte a' medesimi, qualora dovessero durare oltre al detto termine.

Art. 121. Gli ufiziali presteranno tutta l'assistenza al Direttore spirituale, per la esatta osservanza delle pratiche religiose, e di pietà cristiana. Baderanno, che i Paggi stieno sempre col massimo raccoglimento, ed in particolar modo ne' giorni, ne' quali praticheranno i Sagramenti, o si faranno gli esercizii spirituali.

Art. 122. Gli ufiziali di guardia stretta sono incaricati di prender conto dell' assistenza de' professori e de' maestri, e badare che non manchino al servizio tutti gl' impiegati e subalterni della Paggeria; e nel caso di mancanza farne subito avvisato il Rettore.

Art. 123. In ciascuna mattina allorchè smonteranno di guardia faranno un rapporto scritto diretto al Governatore, giusta il modello, e che consegneranno al Rettore, dandogli conto delle novità accadute nelle rispettive sezioni durante il servizio, cioè sulla salute de' Paggi, sul loro portamento, sulle punizioni date, sulla esattezza de' maestri e delle

persone di servizio, sul trattamento della tavola, e sopra ogni altra novità qualunque.

Art. 124. L'ufiziale, che sarà stato di guardia al Real Palazzo, presenterà ugualmente un rapporto delle novità accadute nella sua missione.

Art. 125. Al termine di ciascuna settimana agl' indicati rapporti sarà aggiunto un ristretto de' rapporti giornalieri fatti da' maestri.

Art. 126. Alla fine del mese ciascun ufiziale prefetto presenterà un rapporto riservato al Governatore, nel quale sarà espresso il carattere de' Paggi della rispettiva sezione, per ciò, che riguarda la loro applicazione, la condotta, la morale, la subordinazione, ed indole generale, che hanno mostrata.

Art. 127. A questo effetto per ciascuna sezione vi sarà un giornale colle indicazioni espresse nell' articolo precedente, e che sarà tenuto dall' ufiziale prefetto di guardia colla massima riserva, ove di sua mano noterà in ciascun giorno se sia stato feriale o scolastico.

Oltre a ciò i rispettivi professori vi noteranno eziandio di lor carattere quali siano stati i portamenti de' Paggi della propria classe, e se vi siano state conferenze in presenza del Governatore, o del Rettore.

Art. 128. Niuna persona di servizio della Paggeria ne' giorni di guardia stretta potrà uscire, an-

corchè andasse per ordine del Governatore o del Rettore, se non ne abbia fatto inteso uno degli ufiziali di guardia stretta.

Art. 129. Gli ufiziali di servizio baderanno alla decenza della tavola, e non permetteranno, che i Paggi seggano prima della benedizione, o ne sortano prima del ringraziamento.

Art. 130. L'infermiere dipenderà dagli ordini degli ufiziali di guardia stretta, i quali debbono invigilare, perchè gl'infermi di ciascuna sezione sieno ben assistiti, e perchè non sieno visitati da altri Paggi senza il permesso del Rettore.

Art. 131. Ogni quindici giorni gli ufiziali disporranno, che l'infermiere passi un'esatta revista de' Paggi, per osservare, se qualcheduno fosse indisposto o avesse del male, che per l'età sua o per imperizia non sapesse conoscere, ed indicare.

Del risultamento di questa rivista ne sarà dato conto col rapporto giornaliero tra le novità occorse.

Art. 132. Di qualunque disordine, che accaderà in Paggeria, ne saranno risponsabili gli ufiziali di servizio nelle rispettive giornate.

Art. 133. Qualora nel trattamento di tavola vi fosse qualche vivanda non buona, incumbe all'ufiziale di guardia stretta di farla cambiare o rettificare.

Art. 134. Presentandosi in Paggeria i congionti de' Paggi ne' giorni e nelle ore che trovansi fissate

nell' orario, l' ufiziale di guardia, tosto che ne sarà informato dal cameriere di guardia, disporrà, che il Paggio chiamato si porti in compagnia del cameriere istesso nella sala di udienza. In altro caso dovranno dirigergli dal Rettore, il quale darà le disposizioni, che crederà opportune.

Art. 135. Gli ufiziali, che fanno parte del Consiglio di Amministrazione, presteranno lo stesso servizio degli altri, che non vi appartengono. Sarà della prudenza del Governatore di conciliare le ore della rinnione del Consiglio in modo, che il servizio non soffra alterazione.

Art. 136. Gli ufiziali di guardia stretta disporranno che al termine di ciascuna settimana si esegua la lavanda de' piedi de' Paggi, ed ogni mese i bagni di polizia, quando la stagione non permetta i bagni di mare.

Art. 137. Gli ufiziali di guardia invigileranno, che tutte le persone di servizio sieno presenti tanto la mattina allo sveglio, quanto la sera allorchè anderanno a letto i Paggi.

Art. 138. Gli ufiziali prefetti vestiranno l' uniforme della stessa qualità e colore di quello del Governatore, e non potranno mai lasciarlo allorchè accompagneranno i Paggi.

## CAPITOLO VI.

### *De' professori e de' maestri.*

Art. 139. I professori ed i maestri della Real Paggeria daranno le loro lezioni tutt'i giorni, escluse le feste di doppio precetto, i giorni di gran gala, dalla vigilia di Natale fino a' 28 di dicembre, gli ultimi tre giorni di Carnevale, dal Mercoledì santo fino alla terza festa dopo Pasqua. Sarà anche feriale un giorno solo in ciascuna settimana.

Art. 140, Il mese di ottobre sarà considerato come tempo di vacanza. Benvero dal 1.° al 15 la vacanza sarà per le sole lezioni pomeridiane, e da' 16 a' 31 per le sole antimeridiane.

Art. 141. I professori saranno esemplarmente esatti nel presentarsi nelle scuole secondo l' orario, per cui dovranno trovarsi in Paggeria dieci minuti prima. Eglino col loro contegno imporranno a' Paggi, onde ciascuno adempia a' proprii doveri. Non potranno terminare le lezioni, se prima non ne abbiano ricevuto l' avviso da un ufiziale di guardia.

Art. 142. Durante le lezioni i Paggi dipenderanno dall' autorità de' rispettivi professori, e maestri, a' quali è confidato il buon ordine delle scuole. Considerandosi nel frattempo, come altrettanti superiori; potranno in conseguenza imporre a' Paggi, che lo avranno meritato, uno de' gastighi de' quali

si è fatta parola nell' articolo 119. Sono ben vero in obbligo di farne rapporto al Rettore, indicando la qualità del gastigo, ed il motivo che lo avrà provocato.

Art. 143. I maestri di ballo e di scherma non avranno altra autorità, che quella di far conoscere all' ufiziale di guardia il Paggio, che avesse mancato a' suoi doveri.

Art. 144. I professori cercheranno tutt' i mezzi onde scovrire l' attitudine de' giovani nell' apprendere; in conseguenza impiegheranno tutte le loro cure, perchè ciascuno di essi consegua dalla sua istruzione il maggior possibile profitto; e perciò essendo rivestiti di tutta la necessaria autorità, non potranno mai scusarsi della poca attenzione de' Paggi, e della poco buona condotta de' medesimi nelle scuole, se non quando abbiano riferito di esser taluno incorreggibile. Dovranno quindi sotto la loro risponsabilità proccurare, che sieno subordinati ed attenti, e che serbino tutta la decenza.

Art. 145. Entrando dessi nelle scuole esigeranno, che i Paggi della propria classe si alzino, e che lo stesso si pratichi alla loro uscita dalle scuole medesime.

Art. 146. I professori assisteranno alla conferenza, che al termine di ciascun mese si farà in presenza del Governatore, e del Rettore, ed interverranno negli esami annuali.

Art. 147. Rilevandosi dalle conferenze giornaliere il talento, l'applicazione e 'l profitto de' Paggi, sarà cura de' professori e de' maestri prenderne nota con quel metodo uniforme che verrà determinato dal Rettore, e che servirà di base al rapporto mensuale, che intorno agli stessi oggetti dovrà presentarsi da ciascuno, giusta il modello, che verrà loro dato.

Art. 148. Qualora avvenga, che qualche Paggio, per essersi distinto o nel bene o nel male, meriti o un pronto premio, o un esemplare gastigo, il professore della classe ne farà immediato rapporto, e lo invierà al Rettore per mezzo del custode delle scuole.

Art. 149. Qualora uno de' professori o de' maestri fosse impedito di dar lezione, per malattia, il Rettore disporrà, che sia momentaneamente supplito da altro professore o maestro della stessa Paggeria. Se poi la malattia oltrepassi il terzo giorno, in questo caso il Cavallerizzo Maggiore ne farà rapporto, e proporrà il rimpiazzo al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale per le sovrane risoluzioni.

Art. 150. In fuori del caso di malattia previsto nell'articolo precedente, ogni altra scusa e pretesto sarà imputabile a' professori e maestri; e qualora si riconosca inesattezza di qualcheduno nell'orario, o altra negligenza qualunque, il Governatore

ne farà rapporto, per la sospensione del soldo, al Cavallerizzo Maggiore, dal quale ne sarà dato conto a S. M. per mezzo della Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale.

Art. 151. I professori destinati a far parte del Consiglio di Amministrazione non verranno esentati da alcuna lezione. Il Consiglio sarà convocato in ore libere.

Art. 152. Tutte le spese relative alla istruzione de' Paggi saranno dirette da' professori membri del Consiglio, sulle vedute della maggior possibile economia.

Art. 153. Il primo professore di matematica avrà la direzione della biblioteca, e de' libri di scuola, non che del deposito delle macchine, e sarà sua cura di proporre l' acquisto de' libri e delle macchine, delle quali si avrà bisogno. Il Consiglio ne farà rapporto al Cavallerizzo Maggiore, il quale domanderà l' approvazione di S. M. per mezzo del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale.

## CAPITOLO VII.

### *Del maestro di casa.*

Art. 154. Il maestro di casa avrà la direzione della cucina, del riposto, de' lumi, fuoco, e spese minute, senza averne però l' amministrazione. Sua

principal cura sarà quella di osservare, e far osservare la tabella di vittitazione indicata nell' articolo 43.

Art. 155. Visiterà giornalmente la cucina e'l riposto, si assicurerà, se i generi di vittitazione sieno di buona qualità ed al prezzo corrente, e baderà sopra tutto all' apparecchio delle vivande, ed alla proprietà del servizio del riposto.

Art. 156. Sorveglierà al consumo del fuoco e dell' olio, e si assicurerà, se i subalterni incaricati di questi dettagli sieno puntuali ed esatti.

Art. 157. Dovrà ispezionare il servizio de' camerieri, servitori, e facchini, e sarà risponsabile dell' adempimento di quanto vien loro imposto dal presente regolamento.

Art. 158. Sarà incaricato di tutte le riattazioni del locale della Paggeria, dopo che ne avrà ricevuto l' incarico dal Consiglio di Amministrazione, e dovrà certificarne l' esecuzione, dopo che se ne sarà assicurato. Avendo osservazioni a farvi le presenterà al Consiglio.

Art. 159. Sarà risponsabile della pulizia dell' intero locale, e particolarmente della buona tenuta de' dormitorii. Disporrà, che sia interamente spazzato tutt' i giorni, incluse le scale ed il cortile. In ciascun giorno dovrà far conoscere al Consiglio, se sianvi accaduti de' guasti, e domanderà l' autorizzazione per le riparazioni necessarie.

Art. 160. Di tutt' i guasti, che i Paggi commetteranno a tavola, terrà egli un distinto ed esatto registro, nel quale sarà indicata la qualità, il giorno, e 'l nome del Paggio, che lo avrà cagionato. Nello stesso registro noterà pure tutte le degradazioni del locale, esigendo dalle persone addette a' diversi servigii, che gli rendano conto di ciò scrupolosamente sotto la loro più stretta risponsabilità.

Art. 161. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo creda, potrà incaricare il maestro di casa delle spese minute e di tenue costo.

In questo caso gliene sarà data la nota, e dopo di averne fatto l' acquisto, dovrà presentare i generi al Consiglio prima di usarli.

Art. 162. Almeno ogni mese il maestro di casa visiterà gli oggetti della cucina e del riposto, onde assicurarsi se nulla manchi al servizio de' Paggi.

Art. 163. Il maestro di casa è il fiscale di tutt' i capi d' officio subalterni della Paggeria, tranne il guardaroba. In conseguenza il Governatore dovrà a lui dirigersi in ogni caso di contravvenzione agli ordini dati, o alle disposizioni prese dal Consiglio.

Art. 164. Il maestro di casa farà da scalco nella tavola, e ne istruirà i Paggi, allorchè la loro età lo permetta.

Art. 165. Riceverà dal guardaroba la biancheria per la tavola de' Paggi, del Governatore, e del Ret-

tore. I mensali saranno cambiati due volte la settimana, e tre i salvietti.

Art. 166. Appartiene al maestro di casa di presentare in tutt' i giorni un rapporto, nel quale verrà indicato il numero de' vittitanti tanto per lo pranzo, quanto per la cena, la qualità de' cibi, e le lagnanze degli ufiziali, che forse avranno avuto luogo. Indicherà eziandio nello stesso rapporto il servizio delle persone di guardia, il cibo somministrato agl' infermi, il modo come questi sono stati serviti. In fine darà conto di ogni altra novità accaduta nel giorno precedente.

## CAPITOLO VIII.

### *Del guardaroba.*

Art. 167. Il guardaroba, quando non fosse ammogliato, dovrà pernottare nella Paggeria.

Art. 168. Il Consiglio di Amministrazione farà dare al medesimo dal segretario la consegna di tutti gli oggetti appartenenti al corredo de' Paggi.

Art. 169. Questi oggetti saranno custoditi separatamente per ogni Paggio, in modo, che ciascuno debba far uso de' proprii; ed all' effetto riceveranno un marchio distinto, per allontanare ogni promiscuità, o confusione.

Art. 170. Il guardaroba presenterà al Consiglio di Amministrazione la nota de' generi da acquistarsi, o da rimpiazzarsi. Questa nota sarà da lui sottoscritta.

Art. 171. Allorchè il Consiglio ne ordinerà l' acquisto, ne darà l' ordine in piè della stessa nota, la quale sarà soscritta almeno da due de' suoi membri.

Art. 172. L' artista non potrà domandare il pagamento de' generi somministrati senza l' ordinativo e 'l ricevo del guardaroba, e senza che sieno stati detti generi dal guardaroba medesimo esibiti in Consiglio.

Art. 173. Il guardaroba terrà un registro, nel quale saranno descritti in colonne gli oggetti, che compongono il corredo di ciascun Paggio, quelli giudicati inservibili, e quelli rimpiazzati, colla data del rimpiazzo.

Art. 174. Tutt' i generi dichiarati inservibili, e come tali rimpiazzati, si conserveranno in una stanza, la cui chiave sarà affidata al segretario del Consiglio. Egli ne terrà registro per eseguirsene la vendita a lume di candela in presenza dello stesso Consiglio.

Il prodotto servirà per costituire un fondo di gratificazioni, da proporsi dal Governatore a favore di coloro tra gl' impiegati, che si saranno maggiormente distinti nell' esercizio del lor impiego. Il

Cavallerizzo Maggiore, presi gli ordini di S. M. per mezzo del Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, ne disporrà il pagamento. (*)

Art. 175. Il guardaroba terrà un registro de' guasti commessi da' Paggi nel loro corredo, e lo presenterà al Consiglio alla fine di ogni mese. Il Consiglio disporrà il convenevole giusta l'articolo 105.

Art. 176. Saranno a carico del guardaroba tanto i generi di abbigliamento, che la biancheria de' Paggi, e dipenderà da' suoi ordini la persona incaricata di lavarla e stirarla.

Art. 177. Dipenderanno anche dal guardaroba tutte le persone di servizio della Paggeria pe' rami che hanno rapporto col di lui impiego. Benvero sarà addetto particolarmente a lui un servitore, il quale non avrà altro incarico, che di assisterlo e fare il servizio del Real Palazzo, quando per turno gli spetta.

Art. 178. Un ufiziale membro del Consiglio di Amministrazione, o il segretario, passerà costantemente in ciascuna settimana una rivista al guardaroba, per assicurarsi della tenuta e dello stato de' generi. Del risultato di questa rivista sarà fatto rapporto al Consiglio, e registrato nel libro delle sue sessioni.

Art. 179. La consegna e 'l ricevo della biancheria dalla persona incaricata di lavarla e stirarla, sarà regolato dal Consiglio. Perdendosi qualche og-

(*) Questo articolo del regolamento è rimasto abolito per effetto di reale Rescritto de' 12 Giugno 1825, avendo S. M. ordinato, che volta per volta si fosse dato conto dello scarto de' generi di guardarobba, per le sovrane risoluzioni.

getto, e trascurando il guardaroba di farne subito rapporto al Consiglio, sarà egli tenuto a pagarne l' importo sul suo soldo.

Art. 180. Accadendo delle perdite de' generi di abbigliamento in Paggeria, qualora si conosca l' autore della perdita, verrà il medesimo obbligato a pagarne l' importo; se poi non potrà riuscire di conoscersi, verrà pagato da tutte le persone di servizio, principiando dal maestro di casa, ed il ratizzo sarà fatto dal Consiglio in proporzione de' rispettivi soldi.

Art. 181. Il guardaroba presenterà al Consiglio in ogni mese lo stato generale del corredo de' Paggi, indicando lo stato de' generi, e quelli, che meriteranno doversi cambiare giusta l' articolo 175.

Art. 182. La lavandaja non dovrà, nè potrà avere alcun contatto co' Paggi. Il guardaroba prenderà da ciascuno la biancheria sporca colla nota da lui firmata, e gli consegnerà l' altra nota nel dargli la pulita.

Art. 183. Per le spese minute del suo oficio, ne farà egli la domanda al Consiglio in ogni quindici giorni. Il Consiglio ne approverà la nota colla firma di due de' suoi membri, ed esigerà, che i generi da acquistarsi sieno esibiti prima di adoperarsi.

Art. 184. Qualora il Consiglio giudicasse necessario che vi fosse un sarto pagato a mese, per

gli accomodi giornalieri degli abiti de' Paggi, sarà questo sotto gli ordini immediati del guardaroba.

## CAPITOLO IX.

*Dell' infermiere.*

Art. 185. L' infermiere avrà cura de' Paggi indisposti, o infermi, e sarà obbligato di assistergli continuamente, e non lasciargli soli nell' infermeria, dovendo restarvi sempre una persona di servizio presso il letto.

Art. 186. Il locale dell' infermeria, e quanto vi esiste è affidato all' infermiere, ed egli n' è risponsabile.

Art. 187. Terrà nell' infermeria un deposito di medicine, e di tutti gli apparecchi di chirurgia, che potranno momentaneamente occorrere in ogni caso di bisogno. Il medico, ed il chirurgo della Paggeria ne regoleranno la qualità e la quantità.

Art. 188. L' infermiere è sotto gli ordini immediati del medico e del chirurgo: conserverà le loro ricette, e ne risponderà al Consiglio di Amministrazione.

Art. 189. Le ricette dovranno esser firmate da uno di essi, e vistate dal Covernatore, o da uno degli ufiziali del Consiglio, e così saranno inviate al farmacista.

Art. 190. Il farmacista trascriverà le ricette in un libro, che rimarrà presso l' infermiere, e vi apporrà la data del giorno, e la sua firma. Al termine del mese fattone il confronto, ne sarà estratta la nota per eseguirsene il pagamento.

Art. 191. L' infermiere sarà obbligato di pranzare e dormire in Paggeria, qualora vi siano degl' infermi; avrà quindi un letto guarnito, e 'l vitto a spese dello stabilimento.

Art. 192. L' infermiere è autorizzato di andare in cucina, per assicurarsi, se sieno state ben eseguite le prescrizioni per gl' infermi. Potrà anche far cambiare la qualità de' cibi, e farne accrescere o diminuire il quantitativo, quando lo credesse necessario. Dovrà costantemente assaggiare qualunque cibo o bevanda, che si presenta agl' infermi, e ciò sotto la più stretta sua risponsabilità.

Art. 193. Le prescrizioni per gl' infermi, relative ad oggetti di vittitazione, o di riposto, saranno fatte sempre in iscritto, e quando è possibile o la sera precedente, o la mattina di buon'ora, e prima che il cuoco vada a provvedersi de' generi corrispondenti.

Art. 194. Qualora un Paggio infermo ricusasse di prendere qualche medicina, l' infermiere dovrà darne parte al Rettore, per le convenevoli determinazioni.

Art. 195. L' infermiere risponderà del trattamento degl' infermi, sotto la vigilanza degli ufiziali di guardia.

Art. 196. L'infermiere farà in tutt' i giorni un rapporto al Governatore sullo stato della salute non meno de' Paggi, che di tutti gl' individui addetti al servizio della Paggeria. Ed in ogni quindici giorni, dopo la rivista generale de' Paggi prescritta nell' articolo 131, farà conoscerne eziandio al Governatore il risultamento.

Art. 197. Sarà anche in obbligo di visitare giornalmente le persone di servizio, che diconsi inferme, ed assicurarsi se sia, o no vera l' asserta malattia.

## CAPITOLO X.

### *De' camerieri.*

Art. 198. Il servizio de' camerieri della Real Paggeria sarà regolato nel seguente modo:

Il 1.° cameriere sarà il custode della biblioteca, delle macchine, e delle scuole, e per questi oggetti dipenderà dagli ordini del primo professore di matematica, che n' è il direttore.

Degli altri tre, due saranno di guardia stretta ciascuno nella propria sezione; l' altro di ritieno. La guardia durerà ventiquattr' ore.

Art. 199. Il custode delle scuole risponderà della conservazione di quanto vi si trova depositato, non che del buon ordine e pulizia delle medesime.

Art. 200. Sarà suo obbligo di farle trovare aperte alle ore sette antimeridiane in tutt' i giorni scolastici. La pulizia delle scuole sarà rinnovata nell' ora, in cui i Paggi anderanno a pranzo. Il facchino addetto al piano superiore della Paggeria la eseguirà sotto i suoi ordini.

Art. 201. Il custode delle scuole avrà un deposito di carta, penne, ed altri oggetti di scrittojo e di disegno, e si presterà ad ogni richiesta, che gliene verrà fatta da' professori e da' maestri.

Art. 202. A misura, che gli oggetti medesimi anderanno a mancare, presenterà al Rettore la nota di quelli, che dovranno acquistarsi in rimpiazzo, e colla sua autorizzazione ne farà l' acquisto. Al termine del mese presenterà al Consiglio il bilancio de' generi ricevuti, e del consumo fattone, e riscuoterà la quietanza.

Art. 203. Sarà suo dovere di presentare al Rettore i boni de' professori e de' maestri, pel rimpiazzo de' libri, che occorreranno a' Paggi, e per ogni altro oggetto relativo alla loro istruzione. Al termine del mese ne presenterà anche al Consiglio il bilancio, come è detto nell' articolo precedente.

Affinchè si conosca regolarmente il consumo de' generi di scrittojo, e de' libri, il custode terrà un registro giornaliero a colonne, nelle quali verranno notati i generi ricevuti e quelli consumati.

Art. 204. Il custode delle scuole non potrà ab-

bandonarle nel corso delle lezioni, siano antimeridiane, siano pomeridiane. Sarà dispensato soltanto di assistervi durante lo studio camerale de' Paggi.

Art. 205. Ne' giorni festivi il custode delle scuole è libero da ogni occupazione, potendo soltanto essere obbligato a pettinare i Paggi nelle circostanze di bisogno.

Art. 206. Il custode delle scuole è in obbligo di presentare al Rettore alle ore nove antimeridiane di ciascun giorno un rapporto sulle novità accadute nel precedente, indicando non meno l' assistenza de' professori e maestri, che i guasti che forse avranno potuto aver luogo nel locale delle scuole, e le riattazioni delle quali abbisogni.

Art. 207. Ciascun cameriere dovrà assistere i Paggi della sezione a lui affidata nel levarsi da letto, nel pettinarsi e tagliars' i capelli, nel lavarsi il viso e le mani, tagliarsi le unghie e cambiarsi ne' giorni determinati. Gli assisteranno ancora, allorchè si vestono, badando che ciascuno si prepari da sè stesso la biancheria e 'l vestito.

Art. 208. I camerieri si troveranno in Paggeria all' ora dello sveglio, e saranno presenti allorchè i Paggi vanno a letto.

Art. 209. Dovranno altresì servire gli ufiziali prefetti in tutto ciò, che potrà loro occorrere.

Art. 210. Saranno risponsabili di qualunque guasto, che comparisse negli abiti de' Paggi, o che

fossero indecentemente vestiti. In conseguenza, di qualunque novità su questo articolo dovranno essi dar parte agli ufiziali prefetti.

Art. 211. Risponderanno eziandio della decenza de' dormitorii, e baderanno sopra tutto, che sieno i letti rialzati la mattina, ed accomodati la sera.

Art. 212. Ne' giorni destinati alla consegna, e riconsegna della biancheria, i camerieri tutti dovranno essere presenti, per confrontar le note.

Art. 213. I due camerieri di guardia per turno dovranno dormire nell' appartamento de' Paggi, e propriamente presso la seconda sezione.

Art. 214. I camerieri sono risponsabili di consegnare al guardaroba gli abiti de' Paggi perfettamente puliti, e di riceverli nel medesimo stato. Oltre a ciò, due volte la settimana dovranno ripulire gli abiti di gala.

Art. 215. Dovranno dar parte agli ufiziali prefetti di guardia di qualunque disordine osservassero ne' generi di guardaroba, o nella biancheria de' Paggi delle rispettive sezioni.

Art. 216. I camerieri di guardia chiuderanno i dormitorii immediatamente dopo eseguita la pulizia della mattina, e ne riterranno le chiavi. Qualunque dispersione di roba che potesse mai accadere, sarà a' medesimi imputabile, e ne pagheranno l' importo.

Art. 217. I due camerieri di guardia dovranno

seguire le rispettive sezioni, allorchè i Paggi anderanno o alla Cavallerizza, o a' bagni, o alla passeggiata.

Art. 218. Il più anziano de' camerieri di guardia terrà le chiavi del camerino di arresto, ed assisterà all' infermeria, allorchè vi saranno infermi.

Art. 219. I camerieri di guardia ne' giorni festivi assisteranno nella sala di udienza, per eseguirvi le disposizioni contenute nell' articolo 134.

Art. 220. L' uficio di maestro della toletta de' Paggi è affidato al più antico de' camerieri.

Art. 221. Al cominciar di ciascun mese farà egli conoscere al Consiglio di Amministrazione i generi di toletta necessarii nel corso del medesimo, ed avutane l' autorizzazione ne farà l' acquisto.

Il segretario del Consiglio ne pagherà l' importo.

Art. 222. I camerieri di guardia saranno in particolar modo risponsabili, che i Paggi di servizio al Real Palazzo vadano perfettamente vestiti.

Art. 223. In ogni caso di perdita di oggetti appartenenti alla Paggeria senza sapersene l' autore, si eseguiranno anche contro i camerieri le disposizioni dell' articolo 180.

Art. 224. Finalmente qualora mancassero i camerieri al loro dovere, verranno puniti o coll' arresto, o coll' assoggettarli a doppia guardia, o con una ritenuta sul soldo. Se le mancanze sieno tali da dover meritare più severo gastigo, avranno luogo

le punizioni che si adoperano per le persone di servizio del Real Palazzo.

## CAPITOLO XI.

### *De' servitori.*

Art. 225. I tre servitori destinati alla Real Paggeria si troveranno nello stabilimento in tutt' i giorni alle ore 5 3/4 antimeridiane, e 'l loro servizio sarà regolato nel seguente modo.

Art. 226. Uno di essi sarà di guardia stretta per ventiquattr' ore, uno di ritieno, e l' altro franco.

Art. 227. Il servitore di guardia stretta dormirà in Paggeria, e goderà della rata degli avanzi di tavola mattina e sera. Sarà addetto a servire anche il Rettore in tutto ciò, che potrà occorrergli.

Art. 228. Il servitore di ritieno resterà in sala per portar pieghi, e per accompagnare i Paggi o al Real Palazzo o alla passeggiata. Dopo il pranzo de' Paggi avrà una sospensione di servizio di due ore per mangiare, e dopo la cena potrà andare a casa.

Art. 229. Il servitore franco dopo terminata la pulizia nelle ore matutine, potrà uscire col permesso di uno degli ufiziali di guardia, purchè ritorni all' ora del pranzo, e della cena: benvero quando

il bisogno esiga l' opera sua insiem cogli altri due, egli vi si dovrà prestare.

Art. 230. I servitori di unita a' camerieri assisteranno i Paggi allorchè si vestono e spogliano; non potranno benvero ajutargli a toglier loro gli stivali dovendo ciascun Paggio toglierli da sè.

Art. 231. Assisteranno alla pulizia generale de' dormitorii in ogni Mercoledì, allorquando i letti debbono esser ricercati per gl' insetti che potessero esservi.

Art. 232. La pulizia de' mobili è affidata a' servitori, ugualmente che quella delle mura de' diversi appartamenti della Paggeria.

Art. 233. Avranno cura di prendere dal guardaroba i generi del vestiario e calzatura de' Paggi, e di riportarveli.

Art. 234. Non sarà permesso a' servitori di ajutare i Paggi, che hanno un' età maggiore di anni 14, nel vestirsi e spogliarsi.

Art. 235. Il servitore, che accompagna i Paggi, allorchè sono di servizio al Real Palazzo, non potrà mai lasciargli.

Art. 236. È vietato a' servitori di stare in sala senza livrea.

Art. 237. Allorchè passano i superiori, o i Paggi, i servitori dovranno levars' in piedi.

Art. 238. Ciascun servitore avendo un numero

determinato di Paggi a servire, sarà risponsabile, perchè nulla manchi a' medesimi.

Art. 239. Non permetteranno i servitori che i congionti de Paggi entrino ne' dormitorii o nelle scuole; ed in ogni caso d' impedimento de'camerieri per ragion di servizio, porteranno essi le imbasciate al Governatore.

Art. 240. I servitori avranno il maggior rispetto pe' superiori della Paggeria, e dipenderanno dal maestro di casa per gli ordini che potrà dar loro in nome del Governatore e del Rettore.

Art. 241. Nel caso che un Paggio parlasse indecentemente, o maltrattasse un servitore, sarà questi obbligato di darne parte immediatamente al Rettore.

Art. 242. Il Governatore potrà imporre l'arresto in Paggeria ad un servitore, che mancasse al suo dovere; ma se la mancanza sia grave, ne farà rapporto al Cavallerizzo Maggiore per le ulteriori sovrane risoluzioni.

## CAPITOLO XII.

### *Del guardaportone.*

Art. 243. Il guardaportone è sotto gli ordini dell' ufiziale di servizio, da cui riceverà le disposizioni analoghe.

Art. 244. Non permetterà, che si trattenga della gente nelle vicinanze della porta, o nel cortile, ed impedirà non meno agl' impiegati, che agli estranei di fermarsi o sedersi nel medesimo.

Art 245. Visiterà tutti gl' involti e canestri che escono dalla Paggeria, ed in ogni caso di dubbio domanderà l' autorizzazione ai prefetti di guardia, prima di permetterne l' uscita.

Art. 246. Vieterà l' uscita alle persone di servizio, che sono in arresto, e non permetterà l' ingresso alle donne, ancorchè fossero al servizio de' congionti de' Paggi, nel qual caso chiamerà il servitore di guardia per darne parte all' ufiziale prefetto. Soltanto le madri e le sorelle de' Paggi potranno passare.

Art. 247. Per qualunque dubbio, che potesse sorgere relativo al servizio della porta, il guardaportone potrà andare direttamente dal Governatore, o dal Rettore pe' necessarii schiarimenti.

Art. 248. Tutte le mattine alle ore otto antimeridiane farà un rapporto delle novità accadute nel precedente giorno, giusta il modello in istampa.

Art. 249. Il guardaportone conoscerà l' orario della Paggeria, e dovrà dare il segno colle campane tanto nel principio, che nella fine di ogni lezione.

## CAPITOLO XIII.

### *Del cuoco.*

Art. 250. Il cuoco dipenderà dal maestro di casa per tutto ciò, che riguarda l'esercizio del suo mestiere. Sarà risponsabile, che il trattamento sia ben preparato, e corrispondente alla tabella di vittitazione giornaliera.

Art. 251. Qualora una vivanda sia giudicata da' prefetti, dietro le lagnanze de' Paggi, di non potersi mangiare, sarà obbligato il cuoco di rimpiazzarla a sue spese, o la sera dello stesso giorno, o la mattina seguente.

Art. 252. È vietato espressamente al cuoco di preparar vivande per estranei.

Art. 253. Allorchè convenga di stagnarsi la rame, il cuoco dovrà darne parte al maestro di casa, il quale presenterà al Consiglio di Amministrazione la nota indicativa de' pezzi da stagnarsi, e colla sua autorizzazione ne disporrà l'adempimento.

Ogni negligenza per questa parte è imputabile al cuoco.

Art. 254. Eseguita la stagnatura, ed immessi in cucina i pezzi stagnati, il cuoco ne firmerà l'atto, e sarà questo vistato dal maestro di casa. In seguito di tali adempimenti il Consiglio di Amministrazione ne disporrà il pagamento.

Art. 255. È vietato a chiunque di entrare in cucina, tranne per affari di servizio.

Art. 256. Sebbene sia in libertà del cuoco di licenziare qualcheduno de' suoi ajutanti, pure è obbligo del maestro di casa di esaminare la persona, che verrà dal cuoco destinata per rimpiazzarlo.

Art. 257. Pel pagamento delle spese della vittitazione giornaliera, il cuoco si corrisponderà direttamente col Consiglio di Amministrazione, e sarà pagato in corrispondenza del numero degl' individui, che godono il vitto, qualora non vi sia stata prevenzione nella sera antecedente della mancanza di qualcheduno.

## CAPITOLO XIV.

### *Del ripostiere.*

Art. 258. Dipenderà il ripostiere del maestro di casa, e sarà incaricato delle spese delle frutta ed insalata per la tavola de' Paggi, pel pagamento delle quali dipenderà dalla norma fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 259. Avrà la consegna di tutti gli oggetti del riposto, tanto di creta, che di cristallo, e risponderà delle mancanze, quando non possa plausibilmente discaricarsi. Risponderà eziandio della pu-

lizia del locale del riposto, e della decenza e proprietà della tavola.

Art. 260. Impedirà a qualunque persona di portar via piatti o cristalli appartenenti alla Paggeria. Le persone di servizio, che volessero portar fuori qualche avanzo della tavola, dovranno servirsi di piatti e cristalli proprii.

Art. 261. Qualora il ripostiere si avvedesse di qualche disordine o rottura commessa nelle stanze a mangiare o per parte de' Paggi, o pure delle persone di servizio, dovrà farne rapporto al maestro di casa, e quando non vi si fosse dato riparo, è autorizzato a darne parte al Rettore o al Governatore.

Art. 262. Il Consiglio di Amministrazione fisserà la somma da accordarsi al ripostiere, pel rimpiazzo de' generi, che inevitabilmente sogliono rompersi.

Art. 263. Il ripostiere dipenderà dal medico e dall' infermiere per tutto ciò, che potrà occorrere a' Paggi infermi, dandone bensì parte al maestro di casa.

Art. 264. Il ripostiere presenterà al maestro di casa la nota delle spese straordinarie da lui firmata, e 'l maestro di casa apponendov' il suo visto ne domanderà il pagamento al Consiglio di Amministrazione.

## CAPITOLO XV.

### *De' facchini.*

Art. 265. Il servizio de' facchini sarà regolato, come siegue. Uno di essi sarà destinato nell'appartamento superiore, l'altro nell'inferiore, dove dormono i Paggi. La pulizia del resto del locale è affidata a quello, che avrà minor fatiga, e a tutti e due se lo giudicherà il maestro di casa.

Art. 266. Qualora uno di essi verrà destinato ad invigilare al consumo giornaliero dell'olio, adempierà contemporaneamente gli altri suoi incarichi ordinarii.

Art. 267. I facchini porteranno una mezza livrea, simile a quella de' facchini della Real Casa; e questa verrà loro somministrata a spese dello stabilimento.

Art. 268. I facchini non goderanno alcuna franchigia. Il maestro di casa regolerà le ore del loro pranzo in modo, che uno di essi resti permanente in Paggeria.

Art. 269. E proibito espressamente a' facchini di portar imbasciate a' Paggi, o a' loro parenti, o di comprar generi di vittitazione, senza il permesso dell' ufiziale di guardia.

Art. 270. Mancando i facchini al loro dovere, saranno licenziati.

## CAPITOLO XVI.

Art. 271. Tutti gl' impiegati tanto superiori, che inferiori, e tutti gli altr' individui addetti al servizio della Real Paggeria, dovranno aver conoscenza del presente regolamento.

I capitoli relativi a ciascuna delle loro classi, saranno in ogni mese letti alla classe medesima per intelligenza di tutti, e perchè non si possa da alcuno allegar causa d' ignoranza. I rispettivi superiori immediati ne risponderanno, e ciascuno per la parte che lo riguarda è particolarmente incaricato della esecuzione.

Napoli, 20 Settembre 1822.

L' Approvo : Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato*
*Ministro Segretario di Stato di Casa Reale*
Firmato, Marchese Ruffo.

Per copia conforme

*Il Consigliere Ministro di Stàto*
*Ministro Segretario di Stato di Casa Reale*
Firmato, Marchese Ruffo.



